

PROCEDURA DI SELEZIONE n. “ADR 10/2022” PER L’AFFIDAMENTO DI UNA SUBCONCESSIONE DI AREE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN’ATTIVITÀ DI “CONVENIENCE STORE” E RELATIVA AREA LOGISTICA DI SUPPORTO PRESSO L’AEROPORTO “LEONARDO DA VINCI” DI FIUMICINO.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI RELATIVE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

1. Si conferma che la domanda di partecipazione dovrà essere prodotta esclusivamente su supporto magnetico (CD ROM, DVD, supporto USB).
2. Informazioni di dettaglio relative all’area oggetto di subconcessione saranno fornite, ai soggetti ammessi alle ulteriori fasi della Procedura, nella Lettera di Invito.
3. Eventuali informazioni di dettaglio relative alla licenza tabacchi e alla chiusura del punto vendita attualmente operante presso l’area E quota partenze saranno fornite ai soggetti ammessi alle successive fasi della Procedura.
4. Ai sensi del paragrafo 3, lett. a) punto 2) dell’Avviso il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione, in formato digitale, il certificato in corso di validità attestante l’iscrizione al competente registro delle imprese con indicazione di tutti i componenti gli organi sociali e dei relativi poteri di rappresentanza. Tale documento non dovrà essere necessariamente firmato digitalmente dal legale rappresentante.
5. Con riferimento al paragrafo 3 lettera b) dell’Avviso si conferma la possibilità di presentare le dichiarazioni di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 all’atto dell’eventuale aggiudicazione della Procedura, fatti salvi i termini di legge per l’eventuale sottoscrizione/efficacia della Convenzione (30 giorni dalla ricezione della documentazione da parte della Prefettura competente). ADR conferma che, nel caso di presentazione della documentazione, quest’ultima dovrà essere presentata un unico file contenente la scansione delle dichiarazioni firmate dai diversi soggetti e, nel suo insieme, dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.
6. ADR conferma che la dichiarazione all’art. 3, lett. a) romanino ii) non è pena esclusione dalla procedura.
7. ADR conferma che, in riferimento a quanto richiesto al punto 2.1 b) dell’Avviso, sarà ammesso il soggetto che: (i) presti direttamente al pubblico con propria organizzazione l’attività di convenience store e/o edicola tabacchi; (ii) gestisca tramite terzi, o tramite società controllate, la prestazione al pubblico di tale attività.
8. ADR rammenta che, come previsto nell’Avviso, al paragrafo 3, lett. a), n. 3), punto 3.1, dovrà essere fornita (i) una relazione descrittiva dei punti vendita considerati ai fini del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.1, lett. a), b) e c), con indicazione, in particolare, dell’ubicazione e del relativo fatturato e (ii) idonea documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti stessi.

Per idonea documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti stessi, ADR conferma che potrà essere intesa anche la presentazione di eventuali lettere di referenze, purché attestino la sussistenza dei requisiti richiesti nell'avviso.

Fiumicino, 22 Settembre 2022

Aeroporti di Roma S.p.A.